Imposta di bollo assolta in modo telematico.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. **45711** N. DI REP. **28599**

N. PRATICA FOSE 665/2019-462

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA E PASSIVA IN IMMOBILI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO, AD USO VARIO (USO UFFICIO, USO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO, USO SPORTIVO, ECC.), APPARTENENTI AI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 1, COMMA 3, LETTERE DA A) A D) DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI. ----------

LOTTO 10: SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA-NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO - TRENTINO CENTRALE. CIG 6920471953. ----------

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno (**12.06.2019**) a Trento, in Via Dogana n. 8, presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, avanti a me dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della sopracitata Agenzia, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia medesima, nei casi di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certa:

- dott. GUIDO BALDESSARELLI, nato a Thiene (VI) l'11 febbraio 1965 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 19 giugno 1998 n. 7106; ----------

- sig. ANTONIO MUNAFÒ, nato a Torino (TO) il 20 gennaio 1964, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA", siglabile "REAR SOC. COOP.", codice fiscale e partita I.V.A. n. 04560130017, capogruppo e mandataria dell'Associazione Temporanea tra le Imprese "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA", siglabile "REAR SOC. COOP." (capogruppo), con sede in Torino (TO), via Pietrino Belli n. 55, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04560130017 e "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante), con sede legale in Mori (TN), via Matteotti n. 21, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00505590224, e quindi in rappresentanza della stessa, in forza dell'atto denominato "*Costituzione di raggruppamento temporaneo di concorrenti e conferimento di mandato speciale con rappresentanza*" e del relativo suo allegato "A" riferito all'atto di procura speciale, di data 4 aprile 2019, n. di repertorio 207.257/33.542 n. di raccolta, successivamente integrato con l'atto denominato "*Atto integrativo di raggruppamento temporaneo di concorrenti*" di data 31 maggio 2019, n. di repertorio 207.358/33.626 n. di raccolta, entrambi ricevuti dal dott. Carmelo Ceraolo, notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile del Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che vengono allegati alla presente Convenzione, quali

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

sue parti integranti sotto i numeri da 1 (uno) a 2 (due); ----------

premesso che:

1) nella Convenzione, nell'allegato Capitolato amministrativo, nell'allegato Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Convenzione: la Convenzione stipulata tra APAC e il Fornitore "CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA E PASSIVA IN IMMOBILI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO, AD USO VARIO (USO UFFICIO, USO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO, USO SPORTIVO, ECC.), APPARTENENTI AI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 1, COMMA 3, LETTERE DA A) A D) DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI. **LOTTO 10** (CIG 6920471953)" - compresi l'allegato Capitolato amministrativo, l'allegato Capitolato tecnico e tutti i loro allegati nonché i documenti ivi richiamati;----------

Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti individuati all'art. 1, comma 3, lettere da a) a d) dell'Atto Organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), e precisamente:

a) Provincia autonoma di Trento ed Enti strumentali individuati all'allegato A) della L.P. n. 3/2006;----------

b) Comuni, Comunità e loro Aziende speciali; ----------

c) Aziende pubbliche di servizi alla persona; ----------

d) altri Enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri Soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, Associazioni, Unioni e Consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b, c); -

che sono legittimati a utilizzare la Convenzione; ----------

APAC: Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti;----------

Aggiudicatario/a e/o Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; ----------

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti"); ----------

2) il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali),* al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale - per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse - i poteri di:

a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 - ora art. 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b), e art. 37 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla Convenzione, Ordinativi di Fornitura, di cui alle premesse dell'allegato Capitolato amministrativo, disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

3) il comma 2 dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali)* prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale; ----

4) in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della L.P. n. 3/2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. n. 14/2014, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della L.P. n. 3/2006, operando come Centrale di Committenza;----------

5) l'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*) prevede che le amministrazioni del settore pubblico provinciale sono tenute ad utilizzare le convenzioni attivate da APAC; ----------

6) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232/2015 ha individuato la strategia di acquisto per i servizi di guardiania non armata/sorveglianza armata, prevedendo di utilizzare lo strumento della Convenzione; ----------

7) il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali; ----------

8) la stipula della presente Convenzione:

a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, così come definito nelle

premesse dell'allegato Capitolato amministrativo, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti, salvo quanto stabilito di seguito in ordine al "Minimo garantito";----------

b. per quanto riguarda il Minimo garantito riferito all'adesione obbligatoria da parte di:

- Università degli Studi di Trento; ----------
- Muse - Museo delle Scienze; ----------
- Castello del Buonconsiglio; ----------

i cui fabbisogni minimi sono indicati nell'allegato al Capitolato amministrativo denominato "Minimi Garantiti", mantiene ferme le disposizioni previste all'articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e all'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità, con variazioni in diminuzione nei limiti del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione; ----------

c. in particolare non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione e gli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; ----------

9) i Singoli Ordinativi di Fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e negli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico; ------

10) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire i servizi richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al precedente punto 1), nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore, il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico;----------

11) in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti dell'APAC n. 64 di data 22 dicembre 2016, che, in esecuzione della deliberazione citata al precedente punto 6), ha autorizzato l'indizione della gara, suddivisa in 11 Lotti, per l'affidamento in Convenzione del servizio di cui in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, e s.m., per un importo a base d'appalto stimato massimo relativo al:

Lotto n. 10: Euro 7.244.525,00 (settemilioniduecentoquarantaquattromila-cinquecentoventicinque/00); ----------

di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, gara della quale è risultata aggiudicataria, relativamente al lotto n. 10, l'Associazione Temporanea tra le Imprese "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA" (capogruppo) e "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante), come appare dal verbale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti - Ufficio gare di data 18 febbraio 2019, repertorio n. 62/2019-18/02/2019; ----------

12) l'Aggiudicataria ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

impegnarsi a erogare i servizi oggetto della presente Convenzione e degli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, emessi dalle Amministrazioni Contraenti, e come definiti nel seguito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nei suoi allegati; ----------

13) l'Aggiudicataria dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dal Capitolato amministrativo, dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; ----------

14) vista la nota prot. n. 241177 di data 12 aprile 2019, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti - Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Associazione Temporanea tra le Imprese "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA" (capogruppo) e "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante) dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;----------

15) vista la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0090264_20190521 di data 21 maggio 2019 dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti, relativa alla Società "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA" (capogruppo) inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inevasa; in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, nei casi di

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni rilasciate dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, sotto condizione risolutiva; ----------

16) preso atto dell'urgenza di stipulare la presente Convenzione al fine di poter avviare il servizio in oggetto in tempo utile per garantire la continuità dello stesso ed il corretto subentro con ciascun precedente operatore economico; ----------

17) preso atto altresì che la Società "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante) è iscritta (dal giorno 12 dicembre 2014 al giorno 11 dicembre 2019) nell'Elenco - cd. *white list* - del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;----------

ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto della convenzione, allegati e durata)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e Centrale Acquisti, di seguito denominata anche "APAC", come sopra rappresentata, affida in Convenzione, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, lettera b), della L.P. n. 23/1990 all'Associazione Temporanea tra le Imprese "REAR SOCIETÀ COOPERATIVA" (capogruppo) e "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante), di seguito denominata anche "Aggiudicatario/a" e/o "Fornitore", che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in Provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), relativo a:

Lotto 10 (CIG 6920471953): servizi di vigilanza passiva - non armata per gli

immobili degli enti collocati in provincia di Trento - Trentino centrale;----------

alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e inoltre:

- nel Capitolato amministrativo; ----------

- nel Capitolato tecnico; ----------

- nei relativi allegati "Minimi garantiti - rettificato" e "Quantità totali"; ----------

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle Parti contraenti e dell'Ufficiale Rogante, vengono allegati alla presente Convenzione quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 4 (quattro) a 7 (sette);----------

- nella Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata e che viene controfirmata dalle Parti contraenti e depositata in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e Centrale Acquisti, sotto il numero 8 (otto).----------

2. La Convenzione, come definitiva nelle premesse dell'allegato Capitolato amministrativo, non è fonte di alcuna obbligazione né per APAC, né per le Amministrazioni Contraenti, come definite nelle premesse del Capitolato amministrativo, nei confronti dell'Aggiudicataria, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle medesime Amministrazioni Contraenti, che determinano la contestuale stipula dei Singoli Ordinativi di Fornitura regolati dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, che rappresenta le condizioni generali degli stessi. ----------

3. Dalla stipulazione della presente Convenzione decorre il termine di durata della medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato amministrativo.

4. Con la stipulazione della presente Convenzione essa è altresì attiva e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, come definite nelle premesse del

Capitolato amministrativo, con i Singoli Ordinativi di Fornitura, la cui durata è disciplinata dall'art. 5 del medesimo Capitolato amministrativo. ----------

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, l'Aggiudicataria ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo:

- per il **LOTTO n. 10**, di Euro 6.348.800,00 (seimilionitrecentoquarantottomila-ottocento/00);----------

di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nella offerta economica che viene allegata alla Convenzione, quale sua parte integrante, sotto il numero 3 (tre). ----------

2. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti e secondo quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato amministrativo. ----------

ART. 3

(Subappalto)

1. APAC prende atto che l'Aggiudicataria non ha prodotto, unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 28, comma 1, della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, non potrà essere autorizzata a subappaltare il servizio di cui alla presente Convenzione. ----------

ART. 4

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

(Cauzione e garanzie assicurative)

1. L'Aggiudicataria ha costituito la cauzione prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la Convenzione:

- per il **LOTTO n. 10**, di Euro 317.440,00 (trecentodiciassettemilaquattrocentoquaranta/00), mediante polizza fideiussoria n. 390406744 di data 25 marzo 2019, rilasciata dalla Società GENERALI ITALIA S.P.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, e costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L.P. n. 2/2016. ----

ART. 5

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto della presente Convenzione, l'Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare ad APAC ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione. ----------

ART. 6

(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della Convenzione che al termine della stessa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. ----------

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ----------

2. L'Aggiudicataria deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche:

" *Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*----------

1. *L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con APAC, identificato con il CIG n. ……, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.* ----------

2. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ----------

3. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'APAC". ----------

3. L'Aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.----------

4. L'Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ----------

5. L'APAC verifica i contratti sottoscritti tra l'Aggiudicataria ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

nullità del contratto. ----------

6. Le parti stabiliscono espressamente che la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura siano risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione. L'Aggiudicataria ed i subcontraenti comunicano all'APAC gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APAC deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Aggiudicataria e i subcontraenti comunicano le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. ----------

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG master: LOTTO n. 10, CIG 6920471953) ed il codice identificativo gara derivato (CIG derivato). ----------

ART. 8

(Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità)

1. L'Aggiudicataria, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto

incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. ----------

2. L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.----------

3. L'Aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione Contraente le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. --

4. APAC accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.----------

5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del proprio Dirigente prot. n. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 - 2021, approvato con deliberazione della

Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. ----------

6. L'Aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -------

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all'APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. ----------

8. L'Aggiudicataria inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:
"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente". ----------

9. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, l'Aggiudicataria si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura. --------

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto l'Aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata Responsabile del trattamento. ----------

2. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma comporterà la risoluzione della presente Convenzione.----------

ART. 10

(Condizione risolutiva)

1. La presente Convenzione, con i suoi relativi Ordinativi di Fornitura, è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed indicata in premessa. ----------

2. La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà la Convenzione in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.----------

ART. 11

(Oneri fiscali)

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

1. L'imposta di bollo e di registro relativa alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico dell'Aggiudicataria, mentre rimangono in capo ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con firma digitale, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse, ad eccezione degli articoli 6 (Obbligazioni a carico del Fornitore), 16 (Cessione dei crediti/divieto di cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura), 19 (Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto), 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 25 (Clausole di risoluzione espressa) 26 (Recesso), 29 (Clausola finale), del Capitolato amministrativo, e degli articoli 6 (Controversie), 8 (Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità), 9 (Trattamento dei dati personali) e 10 (Condizione risolutiva) del presente atto, il tutto a norma di legge. ----------

Scritto da persona di mia fiducia mediante supporto informatico non modificabile.

L'AGGIUDICATARIA
Associazione Temporanea tra le Imprese
"REAR SOCIETÀ COOPERATIVA" (capogruppo) e "MIORELLI SERVICE S.P.A." (mandante)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- sig. Antonio Munafò -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- dott. Guido Baldessarelli -

L'UFFICIALE ROGANTE
- dott.ssa Gianna Scopel -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

DB/GSC /tc